

COMUNE DI USMATE VELATE



**COMUNE DI USMATE VELATE**

**Provincia di Milano**

*Corso Italia n. 22*

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI**

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 20.07.1973**
- **Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 01.10.1982**

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI**

### **Articolo 1**

E' istituito nel Comune di Usmate Velate il servizio di illuminazione delle tombe dei Cimiteri, ai sensi dell'art. 1 n. 2 del R.D. 15/10/1925 n. 2578, che approva il T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

### **Articolo 2**

Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 15 della citata legge 15/10/1925 n. 2578, il servizio viene dal Comune stesso gestito in economia. Si potrà provvedere alla concessione in appalto, qualora tale forma di conduzione appaia opportuna. Il Relativo provvedimento sarà oggetto di uno speciale atto consiliare, nel quale saranno fissate le condizioni dell'appalto.

### **Articolo 3**

Per il servizio di manutenzione dell'impianto e per la gestione contabile dell'impianto, il Comune si avvarrà del personale già in servizio presso il Comune stesso. A detto personale, se del caso, e previa apposita deliberazione, potrà essere attribuito un compenso in relazione all'eventuale lavoro straordinario svolto.

### **Articolo 4**

Per la riscossione dei corrispettivi inerenti agli abbonamenti degli utenti, il Tesoriere Comunale sarà fornito di uno speciale bollettario, a madre e figlia, preventivamente vidimato dal Sindaco.

### **Articolo 5**

Al fine di evitare eventuali abusi nella gestione del servizio e nella riscossione dei relativi diritti, il Sindaco disporrà per sistematici controlli da effettuarsi o da Sindaco stesso o da un Assessore da lui delegato.

### **Articolo 6**

Qualora a seguito di tali controlli vengano accertati abusi, irregolarità o gravi negligenze imputabili agli incaricati del servizio, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti disciplinari del caso, salvo denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto accertato costituisca reato.

### **Articolo 7**

La domanda di abbonamento al servizio di illuminazione deve essere iscritta sull'apposito modulo a stampa, fornito dal Comune, il quale si riserva di dar corso alla domanda stessa dopo aver verificato se sia possibile eseguire subito l'impianto.

### **Articolo 8**

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore a un anno. Esso decorre dal 1° di ogni mese, sempre dopo il versamento dell'importo della 1° rata di abbonamento e del contributo di impianto a fondo perduto, giusta al successivo art. 16.

### **Articolo 9**

Il prezzo di abbonamento è fissato in L. 2.500 annue per ogni lampada di accensione, compreso l'importo di illuminazione. Tale prezzo dovrà essere pagato anticipatamente in rate semestrali.

### **Articolo 10**

Nel prezzo di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, riparazione, il ricambio delle lampadine (queste comprese), sorveglianza, ecc.

### **Articolo 11**

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Comune di interrompere anche il servizio e questo a discrezione del Comune stesso.

## **Articolo 12**

La durata dell'abbonamento si intende alla sua scadenza rinnovata per tacito consenso, di anno in anno, se l'abbonato non avrà dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, con lettera raccomandata diretta al Comune.

## **Articolo 13**

Tutti i pagamenti debbono essere fatti dall'utente al Tesoriere Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento nel termine suddetto sarà applicata:

- a) per i pagamenti effettuati nel mese successivo un'indennità di mora pari al 10% della tariffa;
- b) per i pagamenti effettuati nel 2° mese successivo un'indennità di mora pari al 20% della tariffa;
- c) per i pagamenti effettuati nel 3° mese successivo un'indennità di mora pari al 50% della tariffa.

## **Articolo 14**

Se gli utenti non avranno ottemperato al pagamento della tariffa e alle eventuali indennità di mora, dopo la scadenza dei tre mesi successivi al 31 gennaio, il Comune, senza preavviso, sospenderà il servizio..

## **Articolo 15**

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune; si intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente e cioè la fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione in cavetto sotto piombo, con relativa scatola di presa, gli speciali portalampade e lampadine di apposita costruzione, escludendosi quindi ogni e qualunque altra opera decorativa ed artistica, che rimangono a carico dell'abbonato.

## **Articolo 16**

L'abbonato verserà anticipatamente, per una volta tanto, a fondo perduto, le spese di impianto principale e per l'adduzione della corrente alla tomba, quando tale adduzione non esiga una linea lunga più di n. 3 metri, un contributo nella seguente misura:

OSSARI – per una lampadina	L. 2.000
LOCULI COLOMBARI, TOMBE A PERPETUITA' E COMUNI	
per una lampadina	L. 3.500
per due lampadine	L. 4.500

Per impianti di maggiore importanza l'ammontare del contributo sarà convenuto caso per caso. Quando l'adduzione della corrente alle tombe richiede una linea lunga più di 3 metri, sarà corrisposto un supplemento di L. 500 per ml.

## **Articolo 17**

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di tracce murarie e di adattamento e la fornitura del conduttore elettrico. I lavori di marmista, pittore, decoratore, ecc. sono a carico dell'abbonato.

## **Articolo 18**

Per qualsiasi modificazione dall'abbonato richiesta ad un impianto già esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato stesso.

## **Articolo 19**

Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti uragani, incendi ed in genere per il fatto di terzi.

## **Articolo 20**

Qualunque reclamo deve essere fatto per iscritto. A proposito di ciò, presso l'ufficio dei Cimiteri, il Comune tiene a disposizione degli abbonati un apposito registro per annotarvi gli eventuali reclami. L'abbonato per tale motivo non ha diritto di sospendere i pagamenti come sopra stabiliti.

## **Articolo 21**

Qualunque altro accordo, all'infuori del presente contratto, dovrà risultare da apposito scritto, firmato da ambo le parti.

**Articolo 22**

Il Comune si riserva il diritto di modificare sia in più che in meno le presenti condizioni di abbonamento, sempre quando lo ritenesse opportuno per il migliore andamento del servizio o quando venissero a mutarsi le attuali condizioni del mercato del materiale e della manodopera.

**Articolo 23**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando il fatto non costituisca reato perseguibile a norma di legge, sono punibili con ammenda fino a L. 200.000.

**Articolo 24**

Il presente Regolamento andrà in vigore dopo la presa d'atto del C.R.C. – Sezione di Milano – e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per giorni 15 a norma di legge.